

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. FASCICOLO 7/ADEL 20.3.84

X) LA III COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA /E SEDUTA/E DEL 21/2/85
I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE,
RISPETTIVAMENTE IN DATA 11/3/84 (ATTO CONS.N.386/A)
"P.D.L. MODIFICA ART. 5 L.R. n.30/77

~~X~~ DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA III COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE..
FAVOREVOLE.... SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.

3) LA III COMMISSIONE, ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COM-
MISSARI: COLASANTO, CONTE, MARTELOTTA, PIACQUADIO, FORTUNATO, CARAMIA, SINISI, TRAVERSA.

XXFAVOREVOLE: ALL'UNANIMITA'

CONTRARI:

DI ASTENSIONE:

~~X~~ LA III COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO:

GIUSEPPE MARTELOTTA



Consiglio Regionale
della Puglia

I. Commissione Consiliare Permanente
E. Rossi, Sindaco di Foggia

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 33/P del 11.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 11.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 7.3.1985

- P.d.L. "Modifica della legge regionale 5 settembre 1977, n.30 - art.6"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Conte, Abbati, Calvario, Lia, Troccoli, Bortone, Rossi, Bellifemine, Traversa.

contrari:

di astensione:

pm

h

P.D.L. "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1977, n. 30"

ART. 6

ART.1

Il secondo comma dell'art. 6 è così modificato:

" L'equipe stabile, per l'intero orario di lavoro, è costituita da quattro unità:

un medico, preferibilmente specialista in ostetricia e ginecologia, un psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitario od ostetrica o infermiera professionale."

NORMA TRANSITORIA

Art. 2

Gli Enti istitutivi del servizio consultoriale che abbiano stipulato formali convenzioni per le figure professionali previste nel precedente articolo ed integrative dell'equipe stabile, si avvalgono del predetto personale in servizio sino alla data del 31 dicembre 1983 e con un rapporto di consulenza prevista di almeno 12 mesi sino all'espletamento di procedure concorsuali secondo l'ordinamento in vigore presso gli Enti istitutivi.

ART. 1

Il secondo comma dell'art.6 é così modificato:

" L'equipe stabile, per l'intero orario di lavoro, è costituita da tre unità:

uno psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitaria od ostetrica o infermiera professionale."

NORMA TRANSITORIA

Art. 2

SOPPRESSO